

Sommario: 1. L'invalidità nel matrimonio. - 2. Le singole invalidità. - 3. Gli effetti della pronuncia di invalidità. - 4. Il matrimonio putativo.

1. L'INVALIDITÀ NEL MATRIMONIO

Al pari degli altri negozi giuridici (compresi, quindi, i contratti), anche per il matrimonio sono previste **cause di invalidità** che conducono all'impugnazione del relativo atto (artt. 117 e ss.). Tuttavia il legislatore manifesta nei confronti del matrimonio un particolare *favor*, per cui, pur potendosi far riferimento a taluni principi valevoli per i contratti, ad esso sono dedicate specifiche previsioni normative che ne disciplinano vizi e sanzioni. In generale è possibile individuare un **principio di conservazione del matrimonio** (in considerazione degli importanti effetti che da esso scaturiscono, non solo per i contraenti, ma anche per altri soggetti non responsabili dell'atto, quali i figli) purché siano stati *rispettati i dettami legislativi in tema di presupposti* e vi sia una *volontà liberamente formata*.

Le singole cause di invalidità matrimoniale sono fissate dalla legge, la quale prevede una serie di figure di invalidità diversamente graduate e sanzionate a seconda della gravità dell'interesse leso.

Si è osservato in dottrina come le legge utilizzi una terminologia alquanto imprecisa, facendo riferimento alla categoria della *nullità* anche quando dalla disciplina concreta risulti che il matrimonio è solo *annullabile*. Da un punto di vista dogmatico, molti Autori hanno sostenuto la irrilevanza, in materia matrimoniale, della distinzione tra le due categorie di invalidità, giacché anche dal matrimonio nullo discendono *effetti nei confronti dei figli, purché non incestuosi o frutto di bigamia*. Altri Autori, invece (BONILINI), hanno parlato di nullità nelle ipotesi più gravi, in cui è la stessa manifestazione di un consenso effettivo, reale, ad essere posta in discussione (es. matrimonio contratto sotto violenza fisica, o per gioco).

Sul piano pratico, peraltro, la rilevanza della distinzione tra nullità ed annullabilità appare ulteriormente attenuata dall'istituto del cd. *matrimonio putativo* (cfr. art. 128, 4° comma).

2. LE SINGOLE INVALIDITÀ

L'invalidità del matrimonio può essere causata da:

A) Violazione degli impedimenti matrimoniali

— *Mancanza di stato libero*

Non può contrarre matrimonio chi sia vincolato da un precedente matrimonio (art. 86). *L'azione di impugnazione*, che è *imprescrittibile*, può essere promossa *dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal P.M.*, nonché da *chi abbia un interesse legittimo ed attuale* (art. 117, 1° comma). La nullità del matrimonio non può essere addotta se il precedente matrimonio è dichiarato nullo o annullabile, venendo meno *ab origine* l'impedimento.

Si ritiene nullo anche il matrimonio contratto dal coniuge del *dichiarato* morto, qualora questi ritorni o ne sia accertata l'esistenza (erronea dichiarazione di morte presunta *ex art. 68*), ma vengono fatti salvi gli effetti civili (relativi all'assistenza materiale ed alla legittimazione dei figli). Nel caso in cui, invece, si accerti che la morte sia effettivamente intervenuta, ma in un momento successivo rispetto alla celebrazione del secondo matrimonio, in considerazione del particolare *favor* orientato alla conservazione del matrimonio, si ammette una sanatoria (cd. *legale*) di esso (art. 68, 3° comma).

In caso di *assenza*, pur non potendosi celebrare un ulteriore matrimonio, resta preclusa l'azione di impugnazione in considerazione dell'incertezza circa la sussistenza dell'impedimento (art. 117, 3° comma).

— *Minore età*

È possibile impugnare un matrimonio contratto da un minore di età che non abbia ottenuto l'autorizzazione del tribunale. La relativa azione spetta *allo stesso minore* entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, ovvero *all'altro coniuge, ai genitori e al P.M.* (art. 117, 2° comma). Nel caso in cui sia proposta dai soggetti indicati, escluso il minore, la domanda non potrà essere accolta qualora il minore sia divenuto maggiorenne o vi sia stato concepimento o procreazione, nonché nei casi in cui si accerti la volontà del minore di mantenere in vita il rapporto coniugale.

— *Parentela, affinità e adozione*

In caso di violazione dell'impedimento di cui all'art. 87, possono proporre azione di invalidità *i coniugi, gli ascendenti prossimi, il P.M.* e

tutti coloro che sono portatori di un interesse legittimo ed attuale. Si devono, però, distinguere i casi in cui l'impedimento sia **dispensabile** mediante autorizzazione del tribunale, per i quali l'azione di annullamento va esercitata entro *un anno* dalla celebrazione, dalle ipotesi di nullità **non dispensabili**, alle quali non si applica il termine di decadenza (art. 117, 4° comma).

— *Delitto*

Anche in tale ipotesi è possibile esercitare l'azione di impugnazione da parte dei soggetti indicati dall'art. 117, 1° comma, analogamente a quanto previsto per i casi di violazione degli artt. 86 e 87; tali fattispecie sono accomunate dal fatto di essere poste a tutela di un interesse pubblico.

— *Interdizione*

L'interdetto non può contrarre matrimonio, ma se nonostante tale divieto si unisce ad altra persona con vincolo matrimoniale l'atto è passibile di annullamento su domanda *del tutore, del P.M.*, nonché *di chiunque vi abbia interesse* (art. 119 c.c.). L'azione può essere promossa anche nel caso in cui la sentenza di interdizione venga pronunciata in seguito al matrimonio, se l'infermità sussisteva già al momento della sua contrazione.

Nell'ipotesi di *revoca* dell'interdizione, l'interdetto può proporre personalmente l'azione di annullamento del matrimonio; l'azione è, però, preclusa quando vi sia stata *coabitazione per un anno*, successivamente alla revoca.

B) Incapacità naturale

Si può verificare l'ipotesi in cui un soggetto, pur non essendo affetto da infermità mentale, sia comunque, al momento della celebrazione del matrimonio, in stato di **incapacità d'intendere e di volere**. Tale incapacità si sostanzia *nella mancata comprensione o volizione del matrimonio* quale vincolo giuridico e sociale tra due persone, derivata da una causa temporanea, quale l'*ubriachezza* o l'*assunzione di stupefacenti*, ovvero da *infermità di mente* che non sia causa di interdizione. L'azione può essere promossa solo *dal soggetto che versava in stato d'incapacità* e non può essere esercitata se vi è stata *coabitazione per un anno* dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle proprie facoltà mentali (art. 120).

C) I vizi della volontà

Così come per i contratti, anche per il matrimonio i vizi che inficiano la volontà del soggetto rilevano quali cause di **annullamento** dell'atto. L'art.

122, modificato dalla novella del 1975, al fine di assicurare una più intensa tutela della libertà del consenso, prende in espressa considerazione due vizi del volere che incidono sulla validità del matrimonio: la **violenza morale** esercitata su uno dei coniugi e l'**errore** che cada sulla *identità* dell'altro coniuge o su *qualità personali* dello stesso, purché, in tale ultimo caso, possa qualificarsi **essenziale** secondo le prescrizioni di legge.

— *Violenza*

Quanto alla violenza morale, la minaccia può essere imposta *da uno dei nubendi o da un terzo* e deve consistere in una **minaccia grave**, idonea a coartare la volontà e ad estorcere il consenso.

L'azione non può essere esercitata trascorso *un anno* dalla cessazione della violenza, qualora vi sia stata *coabitazione* tra i soggetti. Legittimato attivo è solo il *soggetto cui è stata rivolta la minaccia*.

— *Timore*

Diversa dalla violenza, ma a questa parificata quanto alle conseguenze sull'atto, è l'ipotesi in cui un soggetto venga indotto al matrimonio per evitare un **pericolo di eccezionale gravità** derivante da cause esterne allo sposo.

In questo caso deve trattarsi di pericolo e non di semplice soggezione psicologica verso lo sposo o terzi, pur potendo estrinsecarsi in un *timore* solamente *apparente*, in quanto condizionante pur sempre la libertà del consenso.

— *Errore*

La novella del 1975 ha profondamente innovato tale fattispecie, disciplinando, in particolare, l'ipotesi di **errore sulle qualità del soggetto**, nel caso in cui si accerti che il soggetto non sarebbe addivenuto al matrimonio se avesse avuto esatta conoscenza delle condizioni dell'altro coniuge, sempre che l'errore riguardi una delle ipotesi previste dal codice.

L'art. 122 indica come **errore essenziale**:

- l'esistenza di una *malattia fisica o psichica* o di una *anomalia o deviazione sessuale* anteriore alla conclusione del matrimonio, che renda impossibile lo svolgimento della vita coniugale;
- la *condanna per un delitto non colposo* alla reclusione non inferiore a cinque anni o la dichiarazione di delinquenza abituale ovvero la condanna per delitti concernenti la prostituzione;
- lo *stato di gravidanza causata da persona diversa dal soggetto caduto in errore*, purché vi sia stato disconoscimento e la gravidanza sia stata portata a termine.

L'elencazione si ritiene **tassativa** e comprende (nel primo punto) anche l'ipotesi d'impotenza di un coniuge di cui l'altro non fosse a conoscenza. In tutti questi casi è prevista la *decadenza dall'azione* se vi sia stata *coabitazione per un anno* dopo la scoperta dell'errore.

D) La simulazione

L'art. 123, introdotto dalla novella del 1975, disciplina l'ipotesi della *simulazione* di matrimonio, prevedendo la possibilità di impugnare tale atto qualora i coniugi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso scaturenti. La *ratio* della previsione normativa va individuata nella esigenza di impedire matrimoni non orientati a costituire quella comunione di vita che il legislatore indica quale elemento indispensabile della fattispecie matrimoniale.

L'azione può essere esercitata *dai coniugi*, nel termine di *un anno dalla celebrazione* e sempre che i contraenti non abbiano *convissuto come coniugi*. Si tratta evidentemente di una annullabilità *relativa e sanabile*.



Quali effetti discendono dal matrimonio simulato?

La peculiare disciplina del matrimonio simulato si manifesta proprio con riguardo agli **effetti** di tale negozio. A differenza degli altri contratti simulati, infatti, nel matrimonio *si producono gli effetti tipici ad esso collegati*, ad esempio si costituisce lo *status* di coniuge.

Tale circostanza ha rafforzato l'opinione di quanti ritengono impropria la definizione di *matrimonio simulato*, in quanto si tratta di un *atto annullabile* e non già di un atto privo di effetti tra le parti. In realtà, nel caso di specie, l'efficacia del matrimonio trova il proprio fondamento nelle peculiarità dell'istituto, in virtù delle quali il matrimonio è comunque produttivo di effetti, anche se invalido (AULETTA).

3. GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI INVALIDITÀ

L'**invalidità** del matrimonio consegue ad una pronuncia giudiziale resa a seguito della domanda di chi è legittimato ad agire e dell'accertamento giudiziale in ordine alla esistenza della causa di invalidità denunciata. Durante tale fase il matrimonio continua a produrre i suoi effetti, anche se il tribunale, su domanda di parte, può ordinare la separazione temporanea dei coniugi.

A seguito della emanazione della *sentenza*, *il matrimonio si estingue*, e dovrebbe estinguersi retroattivamente, attenendo il vizio al momento genetico del vincolo, ma, trattandosi di un negozio del tutto particolare,

con effetti di indubbia rilevanza per i coniugi e soprattutto per gli eventuali figli, la *retroattività della efficacia della sentenza* viene limitata per tutelare quelle situazioni che si sono create sull'apparenza di un valido vincolo matrimoniale.

A) Effetti riguardanti i figli

La pronuncia di invalidità *non ha efficacia retroattiva* nei confronti della prole nata dal matrimonio annullato o dichiarato nullo, che *rimane legittima* nonostante la malafede dei genitori, salvo, in tale ultimo caso, che la nullità dipenda da bigamia od incesto, eventi che valgono a radicare in capo ai figli lo *status di figli naturali riconosciuti* (quando il riconoscimento sia consentito) e non di figli legittimi.

B) Effetti riguardanti i coniugi

Nei confronti dei coniugi, la pronuncia di invalidità produce i seguenti effetti:

- i coniugi riacquistano lo stato libero, potendo, di conseguenza, addiventare ad un altro matrimonio;
- cessano gli obblighi reciproci, salvo eventuali obblighi alimentari;
- non possono essere ripetute le prestazioni effettuate per il mantenimento di un «coniuge», in quanto trovano giustificazione quanto meno nella convivenza *more uxorio* intervenuta tra i soggetti;
- si determina lo scioglimento della comunione legale e la cessazione del fondo patrimoniale. Si verifica, inoltre, la nullità della donazione obnuziale, ma il coniuge di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti percepiti;
- viene meno il diritto di successione in capo al coniuge superstite se la sentenza interviene prima della morte dell'altro, in quanto è venuto meno lo *status* di coniuge; se, invece, la sentenza è successiva alla morte, il coniuge conserverà il diritto a succedere, salvo che il *de cuius* non fosse legato da valido matrimonio con altro soggetto.

4. IL MATRIMONIO PUTATIVO

Di regola l'annullamento del matrimonio produce **effetti retroattivi**. In caso di annullamento, pertanto, i coniugi riacquistano *ex tunc* il loro stato di libertà. La legge, tuttavia, considera valido il matrimonio *a taluni effetti* (art. 128), *nei confronti dei figli* nati dall'unione invalida, indipendentemen-

te dalla buona o mala fede di uno o di entrambi i coniugi, e *nei confronti degli stessi coniugi*, qualora risulti che almeno uno di essi sia stato in *buona fede*, ignaro cioè della causa di invalidità, ovvero sia stato *costretto a contrarre matrimonio* per effetto di *violenza morale o timore*. Pertanto, gli effetti del cd. **matrimonio putativo** (ossia matrimonio che i coniugi reputavano valido) sono così disciplinati:

a) quanto ai **coniugi**:

- se hanno contratto il matrimonio in *buona fede*, o il loro *consenso* è stato *estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità* derivante da cause esterne agli sposi, l'annullamento opera soltanto *ex nunc*, per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi.

Se le condizioni anzidette si verificano nei confronti di uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

La *buona fede* si presume ed è sufficiente che esista al momento della celebrazione del matrimonio.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambi i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi il mantenimento, per un periodo massimo di tre anni ed in proporzione alle sue sostanze, dell'altro coniuge, se questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze;

- se hanno contratto il matrimonio in *mala fede*, tra di loro non si producono gli effetti del matrimonio putativo;

b) quanto ai **figli**:

- il matrimonio putativo produce gli *stessi effetti del matrimonio valido* nei confronti dei figli nati o concepiti durante il matrimonio, nonché nei confronti dei figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l'invalidità;
- se i coniugi, invece, hanno contratto il matrimonio in **mala fede** (ossia nella consapevolezza della sua invalidità), questo ha comunque gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. In caso di bigamia o incesto i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti (nei casi in cui il riconoscimento è consentito) e non di figli legittimi.

- Casi di inesistenza**
- ▶ Manca la celebrazione.
 - ▶ Manca il consenso degli sposi.
 - ▶ Il matrimonio è celebrato tra persone dello stesso sesso.
- Casi di nullità:** l'azione è imprescrittibile.
- ▶ Vincolo di precedente matrimonio.
 - ▶ Rapporto di parentela, affinità e adozione non dispensabile.
 - ▶ *Impedimentum criminis*.
- Casi di annullabilità assoluta:** l'azione si prescrive in dieci anni, è esercitabile da chiunque vi abbia interesse. È prevista la possibilità di una sanatoria.
- ▶ Vincolo di parentela, affinità e adozione dispensabile.
 - ▶ Interdizione giudiziale.
- Casi di annullabilità relativa:** l'azione si prescrive in dieci anni; legittimate ad esperirla sono solo persone determinate.
- ▶ Violazione dei limiti di età minima previsti dalla legge (117).
 - ▶ *Incapacità naturale* di intendere e di volere (120).
- Vizi del consenso**
- ▶ *Violenza* (122)
Il matrimonio può essere impugnato se il consenso è stato
 - ▶ *Errore* (122)
Il matrimonio può essere impugnato quando il consenso è stato dato per
 - ▶ *Simulazione* (123)
- ▶ Estorto con violenza.
 - ▶ Determinato da timore di eccezionale gravità.
 - ▶ Errore sull'identità della persona.
 - ▶ Errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge.

Glossario

Buona fede: è una situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Intesa *in senso soggettivo*, essa rileva quale erronea convinzione di agire secondo diritto, quale ignoranza di ledere un diritto altrui e quale *affidamento in una situazione giuridica apparente*, cioè difforme da quella reale.

Donazione obnuziale: è la donazione fatta in vista di un futuro matrimonio, dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri di questi. Essa non ha efficacia se non si verifica la *condicio* della successiva celebrazione del matrimonio; viene resa nulla dall'eventuale annullamento del matrimonio.

Efficacia retroattiva: sta ad indicare la idoneità di un atto a produrre i suoi effetti a partire da un momento anteriore a quello della produzione dell'atto medesimo.

Tale efficacia è generalmente disposta quando non si vuole determinare una soluzione di continuità tra la situazione giuridica che deve regolarsi e l'atto che la regola.

Incapacità naturale: consiste in uno *stato di fatto* in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, al momento del compimento di un atto. Esso è caratterizzato dalla esistenza di un *vizio di mente, dovuto a qualsiasi causa, anche transitoria* (es. sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza etc.), di gravità tale da privare il soggetto della capacità di intendere e di volere.

Simulazione: ricorre quando *le parti, d'accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dal loro interno volere*; le parti, cioè pongono in essere un negozio giuridico del quale non vogliono gli effetti, ovvero si propongono di realizzare effetti diversi da quelli tipici del negozio posto in essere.